



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 274/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69142** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 17 marzo 2023 ad istanza di:

L. R. nata OMISSIS (C.F. OMISSIS) e ivi residente OMISSIS,
rappresentata e difesa, dall'Avv. Cristina Felici (C.F.
FLCCST84C70G273T; fax 0918436403; PEC cristinafelici@pec.it).

CONTRO

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito

(C.F.: NRRTNG70H55F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it, Fax: 091982871); e dall'Avv.

Francesco Gramuglia (CF. GRMFNC64R17F158V, Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) – giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23

gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M.

Toselli n. 5;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 16 luglio 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Caterina Maniscalco, l'avv. Alessandro Cucchiara in sostituzione dell'avv. Felici, per il ricorrente, e l'avv. Norrito, per l'INPS, come da verbale;

Ritenuto in

FATTO

La ricorrente, titolare di pensione cat. OMISSIS n. OMISSIS e di pensione cat. OMISSIS n. OMISSIS, in data 07.09.2020 inviava domanda all'Istituto al fine di ottenere la corresponsione degli Assegni al nucleo familiare per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2021. Non avendo ottenuto quanto richiesto, agiva affinché venisse accertato e dichiarato il diritto a ricevere dall'INPS la prestazione concernente l'assegno nucleo familiare.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, l'Istituto previdenziale si costituiva, rilevando che si era provveduto a concedere l'assegno per il nucleo familiare e che il trattamento di famiglia sarebbe stato corrisposto sulla rata di maggio 2024. Chiedeva, pertanto, di concedere, in attesa dell'effettivo pagamento, un rinvio al fine di dichiarare cessata la materia del contendere; con ogni conseguenza sulle spese del giudizio

All'udienza del 20 marzo 2023 le parti concordavano per un rinvio al fine di verificare l'avvenuta soddisfazione della pretesa e conseguentemente addivenire a una pronuncia di cessazione della

materia del contendere. Pertanto, con ordinanza a verbale la causa veniva rinviata all'odierna udienza.

Con memoria autorizzata depositata il 28 maggio 2024 l'INPS riferiva che la liquidazione era avvenuta sul mese di maggio 2024.

All'odierna udienza pubblica, l'avv. Cucchiara Alessandro in sostituzione per delega orale dell'avv. Felici precisava che la prestazione da parte dell'INPS è stata pagata nel maggio 2024, pertanto chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese poiché il pagamento è avvenuto oltre un anno dopo il deposito del ricorso introduttivo; l'avv. Norrito si riportava alla memoria e chiedeva la decisione.

Il Giudice pone la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento della prestazione della prestazione, c.d. assegni per il nucleo familiare, di cui al D.L. n. 69 del 1988 art. 2 convertito in legge n. 153 del 1988 e s.m.i. nei termini sopra riferiti.

2. Va preliminarmente osservato che le parti si sono date reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in senso satisfattivo per il ricorrente.

3. Al riguardo è noto che l'istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio contabile, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del

c.p.c. e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio. Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. Terza Sezione Centrale d'Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania, n. 12/2021; Sez. giur. Veneto, n. 159/2018, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009), sia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato ritenuto che essa rappresenti una modalità "atipica" di definizione della causa che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), laddove un'eventuale pronuncia di merito, se emessa, non avrebbe alcuna utilità per le parti (in termini, vedi Cass., 7/11/1993, n. 9401 e 16/9/1995, n. 9781).

La cessazione della materia del contendere rappresenta, dunque, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinuncia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti

concordemente ammessa dalle parti (Cfr., ex plurimis Cass. civ., n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

Alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente, in senso adesivo alle deduzioni del convenuto e ai provvedimenti emessi dall'Istituto in via satisfattiva della pretesa azionata, è dunque venuta meno ex se la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e, segnatamente, della portata satisfattiva che il ricorrente riconosce ai provvedimenti adottati dall'amministrazione.

4. In applicazione del principio di soccombenza virtuale, atteso che il pagamento da parte dell'INPS delle spettanze pretese è avvenuto solo recentemente, dopo l'introduzione del giudizio, si condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **69142**, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali a favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali come per legge, IVA e CPA se dovute, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.

IL GIUDICE

	6	
	Gioacchino Alessandro	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata nei modi di legge	
	Palermo, 18 luglio 2024	
	Pubblicata il 24 luglio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della	
	Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo	
	52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	Il Giudice	
	Gioacchino Alessandro	
	(f.to digitalmente)	
	Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione	
	del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi di L. R. C.F. OMISSIS nonché di altre persone fisiche	
	eventualmente citate.	
	Palermo, 24 luglio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	